

173.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	3965	Missioni valevoli nella seduta del 28 aprile 1993	3964
Disegni di legge (Annunzio)	3964	Nomina ministeriale (Comunicazione)	3966
Disegno di legge di conversione n. 2436:		Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	3964
(Articolo unico)	3955	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	3955	(Annunzio)	3964
Disegno di legge di conversione n. 2460:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3965
(Articolo unico)	3961	Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	3966
(Articoli del relativo decreto-legge)	3961	ERRATA CORRIGE	3966
(Ordine del giorno)	3962		
Mozione, Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio)	3966		
Ministro del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documento)	3966		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
22 MARZO 1993, N. 71, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FISCALIZZAZIONE
DEGLI ONERI SOCIALI (2436)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, 19 novembre 1992, n. 442, e 18 gennaio 1993, n. 12.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno).

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di

ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Mi-

nistero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

ARTICOLO 2.

(Fiscalizzazione oneri sociali).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52,

sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

ARTICOLO 3.

(Benefici alle imprese artigiane).

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi na-

zionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

ARTICOLO 4.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389).

1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
23 MARZO 1993, N. 76, RECANTE MODIFICA DELLA MISURA DEL CON-
TRIBUTO, DOVUTO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER
LA CARTA, PREVISTO DALLA LEGGE 28 MARZO 1956, N. 168 (2460)***

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con di-

ritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.

3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assicurare la difesa dei livelli occupazionali dell'Ente nazionale cellulosa e carta e presso le società ad esso collegate.

(9/2460/1) « Gasparri, Valensise, Patria, Baccarini, Muzio ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 28 aprile 1993.**

Abbruzzese, Agrusti, Maurizio Balocchi, Bonino, Breda, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, Dosi, Ferrarini, Gottardo, Maira, Mannino, Maroni, Matulli, Nencini, Padovan, Ricciuti, Rocchetta, Sacconi, Stornello, Tiscar, Visentin.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 27 aprile 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOTTINI ed altri: « Esenzione dal canone di abbonamento radiotelevisivo per i circoli dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (2577);

MENSURATI ed altri: « Modifiche ai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275, e al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, concernenti il regolamento della professione di geometra, il regolamento della professione di perito industriale, il regolamento della professione di perito agrario » (2580).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 27 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elezione della Camera dei deputati » (2575).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 27 aprile 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

« Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria » (2578);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali:

« Delega per l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici » (2579).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

MASTRANTUONO: « Istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e norme per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali » (2374) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

VENDOLA ed altri: « Norme per la regolamentazione e per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (2448) (*Parere della I, della IX e della X Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MUNDO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Roseto Capo Spulico » (2482) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

POTÌ: « Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme in provincia di Lecce » (2505) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: « Modifica delle norme in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (216) (*Parere della I, della II, della V, della IX e della XII Commissione*);

FOSCHI ed altri: « Proroga della validità delle graduatorie relative ai concorsi ordinari per titoli ed esami e per soli titoli del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e

grado » (230) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Unione italiana ciechi che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone cieche » (2440) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali che hanno la rappresentanza e la tutela delle persone subnormali » (2441) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

MAZZETTO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole statali di ogni ordine e grado » (2451) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

PARLATO e POLI BORTONE: « Modifiche all'articolo 2120 del codice civile, in materia di trattamento di fine rapporto » (2479) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

SANESE ed altri: « Modifica all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia dei termini per il pagamento del premio di assicurazione » (2491) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine

(UNIRE) e degli enti tecnici dell'ippica, per l'esercizio 1991 (doc. XV, n. 36).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 26 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, copia della delibera adottata dal CIPE nella seduta del 2 aprile 1993, riguardante « criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni ».

Questa delibera sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professore Ugo TOMASICCHIO a componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « La Triennale di Milano ».

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione permanente (Cultura).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 aprile 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Roma.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 2 aprile 1993, a pagina 3777, prima colonna, alle righe dalla trentaduesima alla trentacinquesima, deve leggersi: « Giannotti ed altri: "Disposizioni per la soppressione dei ticket e per la razionalizzazione della spesa sanitaria" (2500) », e non: « Giannotti ed altri: "Disposizioni in materia di contribuzione sanitaria e di razionalizzazione della spesa per l'assistenza sanitaria" », come stampato.